

# **TI\_GERICHTE 52.2019.136 vom 6. Februar 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-02-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2019.136](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.136)

FR: TI\_GERICHTE 52.2019.136 du 6 février 2019

IT: TI\_GERICHTE 52.2019.136 del 6 febbraio 2019

## **Regeste**

Contributo cantonale per miglioramenti strutturali - revoca

## **Erwägungen**

### **E. 1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 84 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100). La legittimazione della ricorrente, destinataria della decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAm). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). Non è in particolare necessario procedere all'acquisizione delle prove richieste dalla ricorrente, e meglio a raccogliere le testimonianze di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, nonché ad acquisire agli atti tutti gli incarti della Sezione dell'agricoltura, dell'UVC, del Consiglio di Stato e di questo Tribunale riguardanti la sua azienda agricola. Nemmeno l'esperimento di un sopralluogo si rende necessario. L'oggetto della controversia emerge infatti con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali per cui le prove richiamate sarebbero del tutto insuscettibili di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008 n. 6 pag. 559 e rinvii).

### **E. 2.1**

L'insorgente censura innanzitutto la lesione dei suoi diritti di parte. In particolare rimprovera al Consiglio di Stato di essere venuto meno ai suoi doveri di motivazione per non avere indicato con precisione quali lavori od opere siano necessari per il ripristino della destinazione conformemente alla convenzione del 20 agosto 2001, rispettivamente in cosa consista l'inadeguata manutenzione dei manufatti, non essendo sufficiente il generico richiamo all'art. 103 cpv. 1 e 2 LAgr. D'altronde ciò sarebbe stato ancor più necessario ritenuto che è pendente dal 2013 una domanda di costruzione per migliorie strutturali e per installazioni e che dal 2001 a oggi le disposizioni sulle strutture agricole e la relativa impiantistica avrebbero subito numerose modifiche.

### **E. 2.2**

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito disposto all'art. 34 LPAm e ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido

Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C\_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2). L'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte a influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 130 II 530 consid. 4.3; STF 1C\_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2; Scolari , op. cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti , op. cit., ad art. 26 n. 2a).

### **E. 2.3**

Nel caso concreto, l'Esecutivo cantonale ha chiaramente indicato che il rimborso è dovuto sostanzialmente per due motivi. Da una parte, la stalla non può più essere utilizzata per la detenzione di animali a causa del divieto di tenuta di animali da reddito ordinato nei confronti della ricorrente, ciò che comporta una modifica non autorizzata della destinazione dell'edificio agricolo; dall'altra, l'edificio non è stato adeguatamente mantenuto ritenuto che si trova in stato di abbandono. Ora, se tali argomenti permettano di giustificare la decisione di restituzione del contributo cantonale è questione che attiene al merito della vertenza e sarà analizzata in seguito. Per quanto concerne la destinazione agricola dell'edificio appare evidente che il ripristino della situazione conforme consiste nell'utilizzo della stalla, nella quale deve essere tenuto del bestiame in numero sufficiente. In merito allo stato di abbandono invece va rilevato che la decisione impugnata si iscrive in un contesto ben preciso in cui svariate autorità hanno più volte richiamato l'attenzione della ricorrente sulla necessità di gestire il fondo in modo adeguato, in particolare sul fatto che i sistemi di gestione dei liquami e del letame andassero ripristinati e le attrezzature rimesse in funzione (cfr. decisione del 9 dicembre 2010 del Dipartimento del territorio [allegato 2 alla duplica], avviso cantonale n. 85650 del 18 maggio 2016 dei Servizi generali, rapporto del 6 giugno 2016 dell'UVC sul controllo del 10 maggio 2016, decisione del 6 giugno 2016 dell'UVC punto 5 lett. b, scritti del 12 settembre 2017 e del 10 ottobre 2017 della Sezione dell'agricoltura e in particolare il verbale del sopralluogo del 20 settembre 2017). In questo senso la ricorrente non può sostenere che non le fosse chiaro quali critiche le venivano mosse, considerato che non era certo la prima volta che le veniva intimato di ripristinare una gestione conforme del fondo, con particolare riferimento a tutta l'impiantistica per lo smaltimento dei liquami e per la gestione del letame. Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che il Consiglio di Stato non abbia fatto riferimento alle miglione strutturali oggetto della domanda di costruzione del 2013, che d'altronde non hanno nulla a che vedere con il fatto che le attrezzature vadano mantenute e fatte funzionare debitamente e che il letame in eccesso non vada accumulato sul terreno. Lo stesso vale per le modifiche di disposti di legge sulle strutture agricole intervenute negli anni che non concernono quanto rimproverato all'insorgente. D'altro canto, va rilevato che la ricorrente, rappresentata da uno sperimentato legale, è stata in grado di contestare il giudizio impugnato in maniera

precisa e circostanziata, dimostrando in questo modo di averne perfettamente compreso la portata. Ne discende che, tutto sommato, non vi è stata una violazione del suo diritto di essere sentita. Ad ogni modo, anche se vi fosse stata, una simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come detto, l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinanzi a questo Tribunale; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

### **E. 3.1**

In collaborazione con le organizzazioni agricole e le cerchie interessate e nel rispetto dell'ambiente e degli animali, il Cantone contribuisce a promuovere l'agricoltura, per migliorare la produzione, renderla più concorrenziale e diversificata, salvaguardare il ceto rurale, la famiglia contadina e le aziende agricole nonché favorire la cura del paesaggio e uno sviluppo rurale sostenibile (art. 1 della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 [LA; RL 910.100]). Il Cantone promuove il miglioramento strutturale dell'agricoltura attraverso la concessione di aiuti agli investimenti realizzati nel Cantone per provvedimenti quali, tra altri, la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici e impianti di economia rurale (art. 6 cpv. 1 lett. a LA), in particolare le stalle (art. 7 lett. a del regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003 [RLA; RL 910.110]). Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti gli aventi diritto secondo il capitolo 1 dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre 1998 (OMSt; RS 913.1) che adempiono le condizioni ivi stabilite (art. 7 cpv. 1 LA), nonché i beneficiari indicati al cpv. 2 dell'art. 7 LA. Gli aiuti agli investimenti possono essere concessi sotto forma, tra altre, di contributi (art. 8 cpv. 1 lett. a LA). La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di miglorie, realizzati con aiuti agli investimenti cantonali, non può essere modificata per un periodo di 20 anni a contare dall'ultimo versamento dell'aiuto (art. 8a LA). Giusta l'art. 39 LA i beneficiari di contributi e crediti sono responsabili della corretta manutenzione e dell'uso razionale delle opere e attrezzature realizzate con l'aiuto dello Stato (cpv. 1); sono inoltre tenuti al rispetto delle norme particolari relative all'ottenimento dei contributi federali e cantonali (cpv. 2). L'art. 41 cpv. 1 LA stabilisce che il Consiglio di Stato revoca le prestazioni concesse in virtù della LA, rispettivamente ne ordina la restituzione totale e parziale quando per il loro ottenimento siano state date informazioni false o inesatte (lett. a), quando per il loro ottenimento o successivamente non siano adempiute le condizioni o gli obblighi stabiliti dalla legge o dalle disposizioni esecutive (lett. b), quando siano state accertate infrazioni punibili dalle disposizioni penali in materia tributaria (lett. c) o quando per motivi ingiustificati si verifica un cambiamento di destinazione delle opere sussidiate (lett. d). Il cpv. 2 del suddetto disposto prevede che l'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di venti anni a contare dal versamento della liquidazione per le costruzioni rurali e dopo dieci anni per gli impianti. L'importo da restituire è calcolato in base ai metodi di calcolo federali (art. 41 cpv. 3 LA).

### **E. 3.2**

L'applicazione delle disposizioni della legislazione federale in materia di agricoltura delegate ai Cantoni e delle disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato (art. 35 cpv. 1 LA). L'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia agricola è affidata alla Sezione dell'agricoltura qualora determinate competenze non siano espressamente riservate ad altri organi (art. 1 RLA).

#### **E. 4.1**

Come accennato in narrativa, la ricorrente contesta anzitutto che la stalla non venga utilizzata: da una parte essa avrebbe adottato misure per consentire la detenzione di animali, facendo capo a sostituti e detenendo bestiame di terze persone, tra cui animali di proprietà della madre. D'altra parte, rileva come il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato ordinato dall'UVC, oggetto di ricorso, non era cresciuto in giudicato al momento dell'emanazione della querelata decisione governativa, per cui l'azienda sarebbe tutt'ora attiva e deterrebbe animali. Sia la stalla sia il fondo in generale non si troverebbero poi in stato di abbandono. Il Consiglio di Stato inoltre avrebbe ommesso di tenere in considerazione che dal 2013 è pendente una domanda di costruzione avente per oggetto migliorie strutturali e nuove installazioni, nonché che le prescrizioni sulle strutture agricole avrebbero subito numerose modifiche negli anni. La risoluzione governativa sarebbe altresì arbitraria in quanto fissa un termine per il ripristino della situazione conforme il cui rispetto non dipenderebbe dalla ricorrente ma dall'esito della procedura ricorsuale promossa contro il divieto di tenuta di animali da reddito. Pretende infine che il diritto alla revoca della prestazione sia ormai prescritto in quanto l'autorità di prime cure sarebbe venuta a conoscenza della facoltà di ordinare la revoca al più tardi il 26 gennaio 2018, per cui la pronuncia governativa del 6 febbraio 2019 sarebbe intervenuta oltre un anno dopo. Ad ogni modo, ritiene che il calcolo dell'importo da rimborsare sia errato. Sostiene infatti che gli aiuti agli investimenti, calcolati sul preventivo di spesa di fr. 650'000.-, non concernevano unicamente l'edificio di economia rurale (la stalla) ma anche le installazioni e i macchinari; per queste ultime attrezzature la durata di utilizzazione conforme è di dieci anni, e non venti, per cui in specie non sussisterebbe più l'obbligo di rimborso atteso che gli impianti sono stati utilizzati per oltre dieci anni. In questo senso l'insorgente rimprovera alla Sezione dell'agricoltura di non aver suddiviso i contributi per singole prestazioni.

#### **E. 4.2**

In primo luogo, per quanto concerne l'utilizzo della stalla, va considerato che la ricorrente sostiene che nel 2017 e nel 2018 erano presenti in azienda bovini di terze persone, tra cui alcuni appartenenti a sua madre (cfr. doc. D, E e F allegati al ricorso), e di aver ricevuto i contributi d'estivazione per il 2018. Se ciò corrisponda al vero e di quanti capi di bestiame si trattasse (segnatamente se in oltre metà della stalla non fosse più detenuto bestiame, cfr. Suissemelio, *Guide pour la restitution des aides financières agricoles*, ed. 2014, pag. 10) non è dato di sapere, ritenuto che, da quanto risulta dagli atti, l'autorità di prime cure non ha esperito particolari accertamenti in proposito. Se è vero che vi sono degli indizi circa un utilizzo quantomeno limitato del manufatto in parola (ad esempio cfr. scritto del 28 ottobre 2017 in cui la ricorrente afferma di non avere più alcun ricavo dalla sua attività aziendale da oltre un anno), né lo scritto del 10 ottobre 2017 della Sezione dell'agricoltura, che si limita ad indicare un generico abbandono della gestione, né il verbale di sopralluogo del 22 maggio 2018 forniscono alcuna indicazione precisa sulla presenza o meno di animali nella stalla. Va poi rilevato che il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato ordinato dall'UVC nei confronti dell'insorgente era stato impugnato ed è diventato definitivo solo il 25 settembre 2019, vale a dire successivamente all'inoltro del presente ricorso (cfr. STF 2C\_802/2019). Motivo per cui è solo a partire da quest'ultima data che all'insorgente, e di riflesso alla sua azienda agricola in quanto ditta individuale, è vietata la detenzione di animali, di sua proprietà o di terzi. Nella misura in cui la decisione governativa fa riferimento a questo divieto per giustificare la domanda di restituzione del

contributo federale la stessa era dunque prematura. Dal suddetto divieto pronunciato dall'UVC non è possibile inoltre dedurre alcunché in merito all'utilizzo dell'edificio agricolo, ritenuta la possibilità di prevedere misure atte a consentire la detenzione di animali. Piuttosto va ritenuto che da settembre 2019 RI 1 non può più detenere animali, di sua proprietà o di terze persone, per cui sarà necessario accertare che nonostante il provvedimento adottato dall'UVC, la stalla continui ad essere utilizzata conformemente all'art. 8a LA, ciò che potrà semmai configurare un nuovo motivo di restituzione ma che, allo stadio attuale, non può giustificare la querelata decisione adottata dal Governo prima dell'accertamento necessario.

#### **E. 4.3**

L'unico motivo di revoca valido resta pertanto la corretta manutenzione e l'uso razionale delle opere e attrezzature, con particolare riferimento alla stalla e alla relativa impiantistica. Ora, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, non può sussistere dubbio sul fatto che la stalla, con particolare riferimento al sistema di gestione dei reflui zootecnici, non sia stata mantenuta in modo adeguato, ciò che è stato constatato a più riprese non solo dalla Sezione dell'agricoltura, ma anche da altre autorità. Basti rilevare che già nel 2010 il Dipartimento del territorio aveva constatato che la fossa dei liquami (cisterna del colaticcio) era inutilizzata e inutilizzabile in quanto lo strato indurito presente sulla stessa non era stato asportato e la sua vuotatura non era stata assicurata e che il letame in eccedenza era stato accumulato sulle superfici restanti del mappale \_\_\_\_\_ senza alcuna copertura. La situazione non era mutata nel maggio 2016 quando sia la SPAAS sia l'UVC hanno rilevato che gli evacuatori del letame interni per la pulizia dei corridoi erano fuori uso, quello esterno era stato smantellato, le prefosse erano intasate e le relative pompe fuori uso, la fossa (cisterna del colaticcio) era intasata a causa di uno strato superiore del contenuto indurito e ricoperto di vegetazione e il miscelatore interno alla fossa era fuori uso, nonché vi erano mucchi di letame sparsi sul terreno adiacente alla stalla (cfr. avviso cantonale n. 85650 del 18 maggio 2016 dei Servizi generali, rapporto e decisione del 6 giugno 2016 dell'UVC). La Sezione dell'agricoltura ha poi accertato in occasione del sopralluogo del 20 settembre 2017 che vi era abbandono della gestione del fondo, dell'utilizzo dell'edificio e dell'impiantistica (cfr. lettera del 10 ottobre 2017), sebbene non risulti sia stato nell'occasione steso un verbale di controllo più dettagliato. Infine tale situazione è stata nuovamente rilevata il 22 maggio 2018: benché l'ispezione sia avvenuta dall'esterno della proprietà a causa del rifiuto della ricorrente di permettere l'accesso alla medesima (in spregio all'obbligo di cui all'art. 114 RLA), il verbale del sopralluogo ma soprattutto la documentazione fotografica a esso allegata attestano che anche in quell'occasione la fossa dei liquami era piena e che su di essa vi era una non indifferente vegetazione, ciò che permette di ritenere che da lungo tempo tale impianto non veniva confacentemente mantenuto e, di riflesso, nemmeno utilizzato, poco importa che il suo contenuto non sia fuoriuscito, ciò che avrebbe comportato oltretutto un rischio di inquinamento per il suolo. Inoltre era presente un accumulo di letame nei pressi dell'uscita della stalla a nord. Irrilevante risulta il fatto che il verbale del sopralluogo non sia stato firmato; il documento è di tutta evidenza stato redatto da funzionari della Sezione dell'agricoltura, i cui nominativi sono menzionati in epigrafe. Esso è quindi stato inviato alla ricorrente con scritto del 4 giugno 2018, visto che essa si era rifiutata di presenziare al controllo. Ne discende pertanto che senz'altro a giusto titolo il Consiglio di Stato ha rimproverato a RI 1 un'inadeguata gestione e manutenzione dell'edificio e della relativa impiantistica. Carenze, queste, che appaiono per il vero manifeste e che essa avrebbe dovuto sanare indipendentemente dall'esito del ricorso allora pendente contro il divieto di

tenuta di animali da reddito o dal rilascio o no della licenza edilizia che aveva chiesto al Municipio di \_\_\_\_\_ nel 2013.

## **E. 5**

Appurata dunque l'esistenza di almeno un motivo di restituzione del finanziamento cantonale concesso alla ricorrente, va verificato se, come sostenuto da quest'ultima, il relativo diritto si sia prescritto prima che il Consiglio di Stato adottasse la decisione qui impugnata.

### **E. 5.1**

Per quanto attiene all'obbligo di rimborso del contributo, l'art. 41 cpv. 2 LA sancisce che lo stesso si estingue dopo un periodo di venti anni a contare dal versamento della liquidazione per le costruzioni rurali e dopo dieci anni per gli impianti, istituendo così un termine di prescrizione assoluto. La legislazione cantonale non prevede altri termini, segnatamente un termine relativo come avviene a livello federale (art. 32 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990 [LSu; RS 616.1], norma applicabile ai contributi federali, cfr. STF 2A.553/2002 del 22 agosto 2003 consid. 4.3). Neppure si ravvede nella LA un rimando alla legislazione federale che permetta di ritenere applicabili i disposti federali in materia di prescrizione, atteso che gli unici rinvii, specifici, concernono le disposizioni generali dell'OMSt (art. 8d LA) e i metodi di calcolo per stabilire l'importo del contributo da restituire (art. 41 cpv. 3 LA). Se ne deve dunque concludere che a livello di legislazione cantonale gli unici termini applicabili sono quelli previsti dall'art. 41 cpv. 2 LA e meglio quello ventennale e quello decennale.

### **E. 5.2**

Resta dunque da stabilire se, come sostiene la ricorrente, l'obbligo di restituzione sia ormai estinto in quanto gli impianti sovvenzionati sono stati utilizzati per oltre dieci anni. A tale quesito va tuttavia risposto negativamente. Anzitutto le varie decisioni sugli aiuti agli investimenti in specie stanziati (decisione del 3 luglio 2001 della Sezione delle bonifiche e del catasto per il contributo cantonale, decisione del 10 agosto 2001 dell'UFGA e decisione del 4 settembre 2001 della Sezione dell'agricoltura), nonché la convenzione del 20 agosto 2001 e la relativa dichiarazione di medesima data, fanno tutte riferimento alla razionalizzazione dell'edificio rurale costituito dalla stalla e rimessa, con il che appare evidente che l'opera sovvenzionata consisteva nell'edificazione della stalla dotata dell'impiantistica necessaria, tra cui la cisterna del colaticcio. D'altra parte la gestione, razionale e ecologicamente sostenibile dei reflui zootecnici, in particolare dei liquami, è un presupposto imprescindibile per la detenzione di animali da reddito e per l'edificazione di strutture destinate a tale scopo, visti i pericoli di inquinamento delle acque e del suolo che le deiezioni di animali da reddito o percolati da insilato (ad esempio i liquami provenienti dai letamai) comportano (legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; LPAc; RS 814.20; cfr. in particolare art. 4 lett. g e art. 14 LPAc; Costruzioni rurali e protezione dell'ambiente. Modulo di aiuto all'esecuzione per la protezione dell'ambiente nell'agricoltura, Berna 2011, n. 2.2). Senza gli impianti per la gestione dei liquami dunque non sarebbe stata autorizzata la costruzione dell'edificio di economia rurale. Va poi considerato che l'incuria rimproverata all'insorgente non riguarda solo la cisterna del colaticcio, inutilizzata e inutilizzabile, ma anche la presenza di accumuli di letame sul fondo, mancanza quest'ultima che nulla ha a che vedere con attrezzature specifiche. Ne consegue dunque che nel caso di specie l'obbligo di rimborso del sussidio cantonale si

estingue dopo venti anni a contare dalla liquidazione. Atteso come non sia contestato che l'ultimo versamento effettuato dal Cantone risalga al 29 aprile 2003, il termine verrà a scadenza solo nel 2023.

#### **E. 6.1**

Visto quanto precede, il ricorso va respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.

#### **E. 6.2**

Visto l'esito, la tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente (art. 47 LPAm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.